

Benevento
EJONIE

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE



In data 09/07/2021 in via Adua n. 7 - 82100 - Benevento si sono riuniti:

- Barricelli Elvira nata a Benevento il 14.11.1957 e ivi residente in via Bosco Lucarelli 37, CF: BRRLVR57S54A783L;
- Iannuzzi Francesco nato a Castelpoto (Bn) il 17.12.1952 e ivi residente in via Armando Diaz 24, CF: NNZFNC52T17C250N;
- Ballarò Alfredo nato a Reggio Calabria il 02.01.1943 e residente a Torre del Greco (Na) in via dei velaioli 3, CF: BLLLRD43A02H224A;
- Iannuzzi Paola nata a Benevento il 16.10.1983 e ivi residente in viale Principe di Napoli 12 E, CF: NNZPLA83R56A783B;
- Biele Mariagrazia nata a Benevento il 23.03.1980 e residente a S. Angelo a Cupolo (Bn) in via G. Leopardi 7, CF: BLIMGR80C63A783N;
- Fragnito Antonella nata a Benevento il 01.04.1989 e residente a Circello (Bn) in vico rotto iardini 33, CF: FRGNL89D41A783E;
- Ballarò Davide Lillo nato a Napoli il 14.09.1979 e residente a Benevento in viale Principe di Napoli 12 E, CF: BLLDDL79P14F839T.

Le parti hanno lo scopo, mediante la presente scrittura privata, di convenire e stipulare quanto segue:

1) È costituita tra i comparenti un'Associazione di Promozione Sociale denominata **Associazione Asilo Nido Paciughilandia**.

2) L'Associazione ha la sede legale in via Adua n. 7 - 82100 – Benevento.

3) L'Associazione è senza fine di lucro e persegue esclusivamente finalità di Promozione sociale, culturali, di formazione extrascolastica, di crescita culturale e dei valori della persona così come meglio specificato nello statuto sociale.

4) I costituenti si danno reciprocamente atto di aver versato a favore della Associazione la somma di euro 50 che costituisce il patrimonio iniziale della medesima. Tale importo rappresenta contributo non ripetibile straordinario da parte dei soci fondatori e copre per loro stessi in ogni caso la quota associativa del primo anno sociale deliberata dalla prima assemblea dei soci.

5) Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente.

6) Per il primo quadriennio, il Consiglio Direttivo è nominato nel presente atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea degli associati.

19 fl. 20 D.L.B. E.B. F. M.G.B.

A tal fine i costituenti determinano i componenti del Consiglio Direttivo che viene così eletto:

Presidente: BARRICELLI ELVIRA

Vicepresidente: BALLARO' ALFREDO

Segretario e Tesoriere: IANNUZZI FRANCESCO

7) L'Associazione è retta dallo Statuto, redatto ai sensi del Decreto legislativo del 3 luglio 2017 n.117 e del Decreto legislativo n.460/97 e successive modificazioni ed integrazioni che, approvato dai componenti, è trascritto in calce al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.

8) Il Presidente dell'Associazione viene delegato a compiere tutte le pratiche necessarie per ottenere l'affiliazione ed il riconoscimento della Associazione da parte di un Ente di Promozione Sociale con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero degli Interni e ad iscrivere l'associazione nei Registri Pubblici vigenti previsti dalle norme di legge vigenti.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO A BENEVENTO IL 09/07/2021

BARRICELLI ELVIRA

BALLARO' ALFREDO

IANNUZZI FRANCESCO

BALLARÒ DAVIDE LILLO

FRAGNITO ANTONELLA

BIELE MARIAGRAZIA

IANNUZZI PAOLA

Elvira Barricelli
Alfredo Ballaro
Francesco Iannuzzi
 Davide Lillo Ballaro
Antonella Fragnito
Maria Grazia Biele
Paola Iannuzzi

Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Caserta
Ufficio Territoriale di Caserta

Il presente è il originale
del atto registrato al n. 2364
Versati diritti per € 220,00
Caserta, il 30/07/2021



HP HB E.B. DP AF reg.

STATUTO SOCIALE

ART. 1 DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art.36 e seguenti del Codice civile, del D.lgs. n.460/97 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, è costituita l'Associazione di Promozione sociale denominata **Associazione Asilo Nido Paciughilandia**.

L'associazione ha sede legale in via Adua n. 7 - 82100 - Benevento e potrà avere sedi su tutto il territorio italiano, nuove aperture e/o variazioni di indirizzo dovranno essere autorizzate dal Presidente senza obbligo di modifica allo statuto. L'associazione avrà durata illimitata. L'utilizzo dell'acronimo "APS" è obbligatorio e subordinato all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 2 SCOPO e FINALITA'

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale ed è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo senza discriminazioni politiche, religiose o sociali, promuove e organizza, senza alcuna finalità lucrativa. L'Associazione è apartitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli eventuali avanzi di gestione saranno obbligatoriamente reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

L'Associazione ha per finalità lo sviluppo delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 117/2017 con particolare riguardo alle lettere a), c), d), i), k), l), t), v), z), quindi si prefigge come obiettivo primario quello di realizzare:

- iniziative volte a salvaguardare il patrimonio di servizi di qualità per la primissima infanzia con particolare attenzione ai servizi pubblici;
- iniziative culturali di ordine sociale, legislativo, pedagogico e organizzativo riferite all'attuazione dei diritti delle bambine e dei bambini e alle politiche per l'infanzia;
- tutelare i bambini ed i loro genitori nella fruizione dei servizi educativi e scolastici, intrattenendo rapporti con gli attori pubblici e privati impegnati nell'erogazione dei servizi per l'infanzia;
- lo sviluppo e la qualificazione di istituzioni e servizi educativi per l'infanzia;

h.f.

H.

Ab.

D.f.b.

E.B

AT.

reg.

- la ricerca e la sperimentazione al fine di aggiornare strategie e interventi educativi;
- l'attivazione e lo sviluppo di reti di coordinamento e scambio tra esperienze educative.

L'attività dell'Associazione sarà quindi centrata sui diritti della persona, promuovendo il mondo dell'infanzia, dell'adolescenza, dell'età adulta e della genitorialità, per far emergere i loro bisogni, sostenendo quindi gli stakeholder (famiglia, scuola, comunità, istituzioni) attraverso progetti, servizi e attività di educazione, sostegno terapeutico (in ambito psicologico, pedagogico e psicomotorio), formazione e consulenza. Scopo dell'associazione è sostenere la crescita, la relazione, i contesti di origine e appartenenza, promuovendo il superiore interesse del minore e dei suoi diritti.

Gli interventi sono rivolti a tutti gli iscritti all'associazione e all'intera collettività attraverso eventi di promozione sociale, co-progettazione di servizi educativi e di aggregazione (anche sperimentali) per minori, donne, genitori e famiglie.

Per il raggiungimento delle sue finalità l'Associazione potrà ricevere fondi, atti di liberalità e contributi di ogni genere, da parte di associati e terzi privati, persone fisiche ed enti sotto qualsiasi forma e potrà svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è l'Assemblea dei Soci, anche mediante ratifica della stessa nella prima riunione utile, in caso di decisione adottata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione concorre al miglioramento della qualità della vita, promuovendo la cittadinanza attiva, i fattori di coesione e di protezione sociale, la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e a valorizzare il potenziale di crescita. Per il raggiungimento delle sue finalità l'Associazione potrà ricevere fondi, atti di liberalità e contributi di ogni genere, da parte di associati e terzi privati, persone fisiche ed enti sotto qualsiasi forma e potrà svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è l'Assemblea dei Soci, anche mediante ratifica della stessa nella prima riunione utile, in caso di decisione adottata dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, pertanto, potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie alla realizzazione di detti scopi direttamente o indirettamente connesse ai medesimi. L'Associazione può prevedere assunzioni di personale a tempo determinato/indeterminato o con altre forme contrattuali per attività volte al miglioramento e/o raggiungimento dello scopo sociale.

fl fl. S.B. D.h.p. E.B. A.T. R.G.B.

ART. 3 OGGETTO

L'Associazione ha per oggetto nello specifico:

- a) la fornitura di servizi educativi e scolastici; nello specifico perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale tramite l'educazione ed integrale sviluppo umano dei bambini del territorio in età prescolare e scolare. A tal fine l'associazione si propone di gestire in forma autonoma e democratica una scuola dell'infanzia ed un nido, fissandone i criteri di gestione. In particolare, dovrà favorire lo sviluppo fisico, sociale ed intellettuale dei bambini, salvaguardando i valori culturali, civili e morali della collettività, integrando l'opera della famiglia cui compete il diritto - dovere alla educazione dei figli, allargando in tal modo il significato stesso di scuola dell'infanzia, da non intendersi solo come luogo educante dei bambini in età prescolare, ma anche centro di stimolo ed aiuto dei genitori per tutti, i problemi inerenti all'educazione.
- b) La progettazione, l'organizzazione e la gestione, direttamente o in convenzione o collaborazione con Enti pubblici o privati, di servizi sociali, educativi, scolastici, culturali, avendo particolare riferimento alla gestione di Comunità per minori, Case protette nonché di interventi ludici, di animazione o formativi anche ricorrendo alla presentazione di progetti speciali.
- c) La fornitura di servizi di ristoro e catering, la gestione di mense.
- d) Organizzare incontri, convegni e seminari, anche col supporto di professionisti esterni all'associazione, al fine di promuovere un'evoluzione più armonica della vita familiare, contribuire alla diffusione della cultura per la genitorialità consapevole, diffondere informazioni corrette sull'evoluzione della gravidanza, del parto e del puerperio al fine di consentire alle donne una gestione maggiore della propria salute e contribuire alla de-medicalizzazione dell'evento nascita, favorire la ricerca ed il confronto fra madri e coppie sugli aspetti relativi all'allattamento, allo svezzamento ed alla crescita del bambino;
- e) La gestione, in proprio o per conto degli Enti preposti di servizi paramedici, infermieristici e sanitari, di psicologia e pedagogia a chiunque ne faccia richiesta, siano essi singoli, Enti, Associazioni pubbliche o private.
- f) La realizzazione di progetti innovativi, con particolare riguardo ai soggetti in condizione di disagio sociale ed ai soggetti portatori di handicap di qualsiasi tipo o natura.
- g) La promozione di vacanze culturali, ricreative e/o terapeutiche.
- h) Favorire e promuovere attività sociali, educative, culturali, ludiche ed espressive, promuovendo sul territorio di progetti ludici, pedagogici e socioculturali fondati sull'affermazione del diritto al gioco e alla cittadinanza attiva attraverso l'azione di mezzi mobili attrezzati e la gestione di spazi stabili allestiti e adibiti al gioco libero.

MP G.L. A.B. D.L.B. E.B. A.T. R.G.B.

Per raggiungere gli scopi sociali l'Associazione potrà mettere in atto, in via secondaria e strumentale, tutte quelle attività diverse che, procurando finanziamenti indiretti, consentano l'espansione ed il continuo miglioramento delle attività. Eventuali utili derivanti da attività diverse vanno in ogni caso interamente destinati agli scopi sociali dell'associazione.

L'Associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all'attività di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l'elettività delle cariche associative; si avvale in modo prevalente delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati e può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura secondo le previsioni dell'Art. 36 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117; nessun collaboratore a nessun titolo potrà vantare, in mancanza di specifica convenzione con l'Associazione, alcun diritto al compenso per la prestazione svolta.

ART. 4 DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

ART. 5 SOCI

1. Le categorie dei soci sono le seguenti: soci fondatori, coloro che hanno firmato l'atto costitutivo ed i soci ordinari, che si associano a mezzo domanda scritta di ammissione indirizzata al Consiglio Direttivo. Resta ben inteso che i diritti e doveri dei soci fondatori sono identici a quelli degli ordinari. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti i cittadini che ne facciano richiesta, dichiarando di condividere gli scopi sociali; senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura; per i minori è necessario l'assenso di chi esercita la potestà genitoriale. L'ammissione può, entro sessanta giorni, essere rifiutata dal Consiglio Direttivo con motivazioni che vanno comunicate all'interessato il quale può, entro sessanta giorni, chiedere in merito il pronunciamento dell'Assemblea. La qualifica di socio, con i connessi doveri e diritti, si acquisisce con la delibera del consiglio, la relativa iscrizione a libro e consegna della tessera. L'iscrizione è a tempo indeterminato, decorre dalla data di ammissione e decadrà automaticamente al mancato versamento della quota associativa annuale senza specifica delibera del competente organo.

2. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata. L'adesione all'Associazione comporta: piena accettazione dello statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti; la facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto; il pagamento della

W. G.L. A.B. D.L.B. E.B. A.T. M.G.B.

tessera, delle quote associative periodiche e per le varie attività e servizi nonché dei contributi; mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione. I Libri sociali dell'Associazione posso essere visionati, presso la sede sociale, da qualsiasi associato che ne faccia richiesta per iscritto al Presidente; le copie richieste sono fatte dall'Associazione, a spese del richiedente e fornite entro 15 giorni dalla richiesta scritta.

3. Il socio può recedere dall'Associazione, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, senza diritto ad alcun compenso rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il socio che recede è tenuto comunque a regolarizzare ogni sua eventuale posizione debitoria nei confronti dell'Associazione. La perdita della qualità di socio può avvenire per: morosità; non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamenti; quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'Associazione; per comportamento scorretto. Il socio receduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote già versate, né ad indennità di alcun titolo. Il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria, la quale dovrà deliberare entro e non oltre i 6 giorni dal ricorso medesimo.

4. Le attività svolte dai soci e soci amministratori in favore dell'Associazione, sono, salvo i rimborsi spesa e le indennità di trasferta, effettuati a titolo assolutamente gratuito e di liberalità a meno di diversa delibera assembleare. Possono partecipare in modo pieno e continuativo alle attività sociali anche i tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza purché rispettino le norme statutarie e regolamentari dell'associazione.

ART. 6 ORGANI SOCIALI

Gli Organi dell'Associazione sono: l'assemblea generale dei soci; il presidente; il consiglio direttivo; l'organo di controllo (se sussistono i requisiti di legge per la sua istituzione).

ART. 7 ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

1. L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, le sue decisioni sono sovrane ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita essa rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta mediante posta ordinaria o elettronica o consegna brevi manu o, comunque, tramite affissione dell'avviso di convocazione nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea ordinaria, ed almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea straordinaria. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati, oltre all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora fissati sia in prima

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page:
K.B. f.l. L.B. J.L.B. E.B. A.T. R.G.B.

che in seconda convocazione. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

3. All'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possono partecipare i soli soci in regola con il pagamento delle quote sociali e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione e che siano iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi. Ogni associato ha diritto di voto; si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile.

4. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto; quella straordinaria se sono presenti i 2/3 degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che può aver luogo non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

5. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce l'ordine delle votazioni. L'assemblea nomina il segretario e, ove necessario, due scrutatori.

6. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, vota per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto. Si procede di norma per alzata di mano, salvo che l'assemblea non deliberi di procedere con altra forma di votazione. L'assemblea ordinaria delibera con le maggioranze previste dall'articolo 21, comma 1, del Codice civile; quella straordinaria con le diverse maggioranze richieste dal menzionato articolo 21, commi 2 e 3, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio e le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.

7. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, da due scrutatori.

8. L'assemblea ordinaria deve essere indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

9. Sono compiti dell'assemblea ordinaria: deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione; deliberare in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari; adottare i provvedimenti di esclusione che si dovessero rendere necessari verso i soci, l'approvazione del bilancio o rendiconto annuale dell'esercizio precedente predisposto dal consiglio direttivo; deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti; l'elezione e la revoca dei componenti degli organi sociali; deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino

RP F.L. A.B. D.L.B. E.B. DT. R.G.B.

nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del seguente comma:

10. L'assemblea deve essere convocata quando ne sia stata fatta richiesta scritta al consiglio direttivo almeno dalla metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative al momento della richiesta, che propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo.

11. Sono compiti dell'assemblea straordinaria: deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto dell'Associazione; deliberare sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale.

ART 8 PRESIDENTE

1. Il presidente è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell'Associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.

2. Viene eletto tra i soci, dura in carica un quadriennio e può essere rieletto.

3. Sono compiti del presidente: sovrintendere all'attività sociale in ogni settore in conformità alle delibere dell'assemblea dei soci; convocare il consiglio direttivo, presiederne le riunioni e firmarne le delibere; firmare il rendiconto annuale da presentare all'assemblea; convocare e verificare la regolare costituzione delle assemblee.

4. In caso di necessità il presidente può provvedere in materia di competenza del consiglio direttivo, salvo sottoporre la decisione alla ratifica del consiglio stesso nella prima riunione utile che deve avvenire entro trenta giorni dall'emissione del provvedimento.

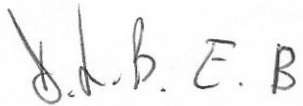
5. In caso di assenza o impedimento temporaneo il presidente viene sostituito dal consigliere avente funzioni di vicepresidente in quelle mansioni in cui venga espressamente delegato. In caso di dimissioni o altro impedimento definitivo il presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione dell'assemblea elettiva entro trenta giorni.

ART. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il consiglio direttivo, che resta in carica un quadriennio, è composto da tre membri eletti, compresi il presidente, il vicepresidente, il segretario e tesoriere. Il vicepresidente coadiuva il presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza. Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni e attende alla corrispondenza. Nell'adempimento delle sue funzioni il segretario riferisce direttamente al presidente.

MP F.I. A.B. D.T.P. E.B. G.T. K.G.B.

2. Il consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità. Deve in ogni caso riunirsi almeno due volte all'anno.
3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il sistema di votazione può essere palese o a scrutinio segreto. Si procede di norma per alzata di mano ed in caso di parità prevale il voto del presidente; qualora il consiglio dovesse optare, a maggioranza, per lo scrutinio segreto, la parità comporta il riesame della proposta.
4. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni.
5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.
6. Sono compiti del consiglio direttivo: ratificare le domande di ammissione dei soci approvate dal Presidente o dal Vicepresidente; redigere il rendiconto annuale da sottoporre all'assemblea; fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'articolo 6 del presente statuto; redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati; attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci. Tenere i libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli articoli 13, 14, 15 e 17, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il consiglio direttivo rimane in carica un quadriennio e può essere rieletto.
7. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, questo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alla votazione per surrogare i mancanti. I nuovi eletti resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo nella prima assemblea utile successiva. Il consiglio direttivo dovrà ritenersi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione dell'ordinaria amministrazione dell'Associazione le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

ART. 10 ORGANO DI CONTROLLO

L'assemblea può nominare un Organo di Controllo secondo quanto previsto e con le indicazioni contenute nell'Art. 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. La nomina diventa obbligatoria nei casi citati dal già menzionato articolo. Nello specifico esso è composto da tre persone, di cui almeno una tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice civile. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile adottato e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione. Laddove sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisore legale dei conti, nel caso non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

ART.11 ANNO SOCIALE

L'anno sociale inizia il primo settembre e termina il 31 agosto di ogni anno. L'esercizio finanziario e fiscale coincide con l'anno solare.

ART. 12 BILANCIO O RENDICONTO ANNUALE

1. Il bilancio o rendiconto annuale, redatto dal consiglio direttivo, firmato dal presidente ed approvato dall'assemblea a norma dei precedenti articoli del presente statuto, deve informare circa la complessiva situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.
2. Il bilancio o rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.
3. Copia del bilancio o rendiconto annuale è sempre a disposizione dei soci, degli amministratori e di quanti ne abbiano diritto, presso la sede sociale.
4. L'associazione si conforma alle prescrizioni in materia contenute negli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
5. Ai sensi dell'Art. 21 del Codice civile gli associati che siano anche amministratori non possono partecipare alle deliberazioni di approvazione dei bilanci o rendiconti
6. Esso deve essere approvato entro il 30 marzo di ciascun anno dal Consiglio Direttivo che poi lo sottopone all'Assemblea degli associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti

ART. 13 PATRIMONIO SOCIALE

- a) Il patrimonio sociale è costituito da: quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.
- i) beni immobili e mobili;
- j) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- k) donazioni, lasciti o successioni;
- l) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità associative.

ART.14 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali designati dalle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Giudice di pace competente per territorio.
2. La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
3. L'arbitrato si terrà presso la sede sociale ed il collegio giudicherà e adotterà il lodo con la massima libertà di forma, dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

WP fl. A.B. S.J.P. E.B. ST. x.g.b.

ART 15 SCIoglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione, ai sensi dell'articolo 3 del presente statuto, è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria che nomina un liquidatore.
2. In caso di scioglimento o comunque di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio di cui all'Art. 45, comma 1, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo la delibera assembleare o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART 16 ACCOGLIMENTO NORME DEL D.LGS. N. 460/97

In ogni caso ad integrazione delle norme statutarie già citate valgono in ogni caso le seguenti norme:

- a) Divieto di distribuzione anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) Obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- d) Obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- e) Eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del Codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, attraverso avviso collettivo scritto affisso nella sede dell'associazione o qualora ciò non sia possibile con avviso individuale attraverso invio per mail o via posta della convocazione, o sull'area riservata del portale dell'associazione, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
- f) Intramissibilità della quota o contributi associativi a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

ART. 17 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti, redatti dal

ff. f.i. A.B. E.B. D.B. A.I. Rego.

consiglio direttivo in conformità ai principi statutari stessi, si osservano le norme del Codice civile e le altre disposizioni di legge in materia.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO A BENEVENTO IL 09/07/2021

BARRICELLI ELVIRA

BALLARO' ALFREDO

IANNUZZI FRANCESCO

BALLARÒ DAVIDE LILLO

FRAGNITO ANTONELLA

BIELE MARIAGRAZIA

IANNUZZI PAOLA

Elvira Barricelli
Alfredo Ballaro
Francesco Iannuzzi
David Lillo Ballarò
Antonella Fragnito
Mariagrazia Biele
Paola Iannuzzi



MP

41

46

E. B. D. J. B. F.

H. G. B.